

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

L'istanza di esonero dall'imposta sui redditi percepiti dagli studenti nella Repubblica di Slovenia (tramite l'Ufficio di collocamento o le organizzazioni autorizzate all'esercizio di attività di mediazione per il lavoro studentesco ai sensi della normativa sui rapporti di lavoro) ai sensi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni è disciplinata agli articoli 260 e 266 della Legge sulla Procedura Tributaria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 117/06) in relazione all'articolo 127 della Legge sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Gazzetta Ufficiale della RS n. 117/06).

Il soggetto che percepisce i redditi deve far pervenire l'istanza debitamente compilata all'erogatore del reddito antecedentemente all'erogazione dello stesso. L'erogatore presenta l'istanza compilata all'Amministrazione delle Imposte della Repubblica di Slovenia. L'Autorità tributaria si pronuncia sull'istanza entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il sostituto d'imposta può procedere all'erogazione del reddito senza effettuare - calcolare e detrarre la ritenuta a titolo d'imposta, solo dopo che avrà ricevuto da parte dell'Autorità tributaria formale comunica attestante l'accoglimento dell'istanza.

È necessario presentare un'istanza distinta per ogni singola corresponsione dei redditi. Se il sostituto d'imposta procede all'erogazione del reddito con scadenze regolari, l'Autorità tributaria potrà concedere benefici per un periodo di tempo più lungo.

Il modello va compilato in modo leggibile, in stampatello a lettere maiuscole.

1. Il soggetto che percepisce il reddito indica lo Stato con il quale la Repubblica di Slovenia ha stipulato la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nonché il paragrafo e l'articolo della Convenzione ai sensi dei quali presenta l'istanza.

2. Dati relativi al soggetto che percepisce il reddito

Riportare il nome ed il cognome nonché la data di nascita del soggetto che percepisce i redditi. Occorre, inoltre, indicare il suo indirizzo di residenza (località, via, numero civico, posta), lo Stato di cittadinanza e lo Stato di cui viene considerato residente ai fini fiscali (l'Autorità competente del medesimo Stato rilascia la certificazione di cui al punto 8 del modello). Indicare anche il codice fiscale, attribuito al soggetto che percepisce il reddito al suo arrivo nella Repubblica di Slovenia. **Tale dato, tuttavia, è facoltativo.**

3. Dati relativi al soggetto erogatore del reddito

Riportare la ragione sociale, la forma giuridico-organizzativa, la sede ed il codice fiscale dell'erogatore (dell'Ufficio di collocamento o dell'organizzazione autorizzata all'esercizio di attività di mediazione per il lavoro studentesco ai sensi della normativa sui rapporti di lavoro).

4. Dati relativi alla permanenza del soggetto che percepisce il reddito nella Repubblica di Slovenia

Indicare la data di primo arrivo (gg.mm.AAAA) ed il previsto periodo di soggiorno nella Repubblica di Slovenia (dal (gg.mm.AAAA) al (gg.mm.AAAA)).

5. Dati relativi ai redditi percepiti per i quali si applica la Convenzione di cui al punto 1

Indicare l'importo del reddito percepito dallo studente tramite l'Ufficio di collocamento o le organizzazioni autorizzate all'esercizio di attività di mediazione per il lavoro studentesco ai sensi della normativa sui rapporti di lavoro, espresso in euro con due cifre decimali – arrotondato al centesimo di euro. Riportare, inoltre, la data di erogazione del reddito (gg.mm.AAAA) e l'importo complessivo del reddito già percepito dallo studente nella Repubblica di Slovenia (tramite l'Ufficio di collocamento o le organizzazioni autorizzate all'esercizio di attività di mediazione per il lavoro studentesco ai sensi della normativa sui rapporti di lavoro) nell'arco dell'anno corrente fino alla data di presentazione dell'istanza.

6. Altro

Riportare altri dati utili.

8. La compilazione del quadro n. 8 è riservata all'Autorità competente dello Stato di cui il soggetto che percepisce i dividendi viene considerato residente ai fini fiscali.